

Comune di Bagno a Ripoli e Associazione Auser Bagno a Ripoli in qualità di Soggetto Gestore del Complesso di Orti urbani denominato: "Orto nel bosco."

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E L'USO DEGLI ORTI

Disposizioni generali

Ai fini del presente Regolamento si definisce:

a) Complesso di orti:

Struttura di proprietà pubblica (o di proprietà privata ceduta in uso al Comune) che raggruppa l'insieme degli orti ed è gestita da una Associazione, Fondazione o altra Istituzione di carattere privato che non persegue scopo di lucro, in modo unitario secondo le modalità stabilite dal Disciplinaire di Concessione.

b) Orti urbani:

appezzamenti di terreno, situati entro un "Complesso di orti", da cui l'assegnatario ottiene una produzione di fiori, frutti e ortaggi per se e per la propria famiglia. Laddove previsto dal regolamento la produzione può essere ceduta al Soggetto gestore del Complesso di orti, con le modalità che saranno definite, anche al fine di contribuire alle spese per la manutenzione e gli investimenti della struttura.

c) Orti/giardini condivisi (community garden):

appezzamenti di terreno situati nel territorio comunale destinati alla coltivazione collettiva, da cui discende la produzione di fiori, frutta e ortaggi. Prevala in essi la dimensione collettiva e partecipata. Considerata la dimensione collettiva il giardino condiviso è già di per se un "Complesso di orti".

d) Orti didattici:

appezzamenti di terreno, situati nel territorio comunale, che assolvono essenzialmente allo scopo di avvicinare i giovani alla conoscenza ed al piacere del coltivare la terra. In tali spazi i ragazzi sono guidati nello svolgimento delle attività teoriche e pratiche sul terreno. Gli orti didattici possono essere parte di un "Complesso di orti" più ampio.

e) Orti terapeutici:

appezzamenti di terreno, situati nel territorio comunale, dedicati alle coltivazioni ortofrutticole per l'integrazione di persone o gruppi svantaggiati (es. immigrati, giovani disoccupati, persone anziane, disabili, ecc.) in quanto promuovono e facilitano il loro inserimento nel tessuto sociale. Tali orti possono essere utili quale supporto in processi terapeutici di riabilitazione fisica e psichica, particolari disturbi e/o forme di disagio sociale. Gli orti terapeutici possono essere parte di un "Complesso di orti" più ampio.

Articolo 1

Orti urbani

I terreni destinati ad uso orti urbani, stante la loro principale e prevalente ubicazione, sono stati individuati e resi disponibili dall'Amministrazione Comunale per impegnare in via prevalente associazionismo e/o volontariato, anche in forma associata, ma anche singoli cittadini di ambo i sessi, con il fine di evitare l'isolamento e di incentivare i momenti di socializzazione e di incontro, di promozione, d'informazione, di didattica e svago, scambio intergenerazionale, recupero di conoscenze connesse alla ruralità, sensibilità ambientale e sani stili di vita, nonché di rivitalizzare e recuperare il tessuto urbano e sperimentare forme di gestione condivisa di un bene comune.

Le porzioni di terreno e/o parti di esse sono destinate alla coltivazione domestica di ortaggi, erbe aromatiche, profumate, fiori, specie arbustive ed arboree, ma anche endemiche e per la conservazione del germoplasma, con incentivazione, ove possibile di quelle specie autoctone tipiche dell'agricoltura domestica mediterranea ed in particolare di quella toscana, nonché di alberi da frutto.

Sono affidati in gestione alle persone di ambo i sessi, residenti nel Comune che mette a disposizione il terreno, con età non inferiore a 18 anni compiuti al momento della data di scadenza del bando pubblico di assegnazione.

Ogni singolo appezzamento, denominato “orto”, la cui superficie varia da un minimo di mq. ad un massimo di mq. è destinato all'assegnatario e ad un eventuale co-assegnatario secondo le modalità del presente Regolamento.

Articolo 2

Concessionario

Il Complesso di Orti, denominato “Orto nel bosco” posto nel Comune di Bagno a Ripoli ed ubicato in località/frazione Giardino dei Ponti, Bagno a Ripoli è stato affidato in concessione gratuita dall'Amministrazione Comunale alla Associazione denominata Auser Bagno a Ripoli (d'ora in poi “Concessionario”) che lo gestisce in base all'Atto di Concessione n. del e secondo le modalità di cui al disciplinare sottoscritto in data

La proprietà del terreno e delle strutture del Complesso di Orti è e rimane di proprietà del Comune di Bagno a Ripoli.

Articolo 3

Affidamento degli orti

L'affidamento degli orti, curato dal Concessionario e dal Comune, avviene sulla base di una graduatoria che resta in vigore tre anni e che viene determinata con i criteri e le modalità di cui al successivo articolo 4.

Il concessionario provvede ogni 6 mesi al censimento dei lotti liberi e al loro successivo affidamento, seguendo l'ordine della graduatoria vigente.

In caso di esaurimento della graduatoria oppure alla sua naturale scadenza, il Comune e il Concessionario pubblicano un nuovo bando rivolto all'intera cittadinanza per l'assegnazione degli orti liberi.

Gli interessati presentano istanza con le modalità e secondo la tempistica stabilita dall'avviso. Con l'istanza il richiedente solleva, fin da subito, il Comune da qualsivoglia responsabilità civile, penale, anche nei confronti di terzi, nessuna esclusa.

La valutazione delle istanze di assegnazione è effettuata da una Commissione, appositamente nominata, che sarà composta da almeno un rappresentante dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 4

Criteri per la determinazione della graduatoria

La graduatoria è redatta assegnando ad ogni istanza un punteggio determinato attraverso i seguenti parametri:

CRITERIO	PUNTEGGIO
Età	40 punti per cittadini di età tra 18 e 40 anni
	25 punti per cittadini di età tra 41 e 64 anni
	35 punti per cittadini con età sopra i 65 anni
Disoccupati di qualsiasi età anagrafica	15 punti
Status familiare	15 punti se nucleo con 2 figli
	10 punti se nucleo con 1 figlio
	10 punti se nucleo con soggetti con disabilità riconosciuta

In caso di parità di punteggio sono considerate favorite le istanze in base all'ordine di arrivo (data di protocollazione).

L'assegnazione degli orti ai richiedenti è effettuata secondo l'ordine della graduatoria delle domande.

Ai fini della compilazione della graduatoria per l'affidamento dell'orto, il reddito non è preso in considerazione.

Può essere affidato un solo orto per nucleo familiare (anche parenti fino al II° grado).

Articolo 5

Affidatario dell'orto

Al momento dell'assegnazione dell'orto, e preliminarmente alla sua coltivazione, l'affidatario, denominato "ortista", deve diventare membro o socio del Concessionario di cui all'art. 2, pena la revoca della assegnazione, con le modalità stabilite da Concessionario.

Agli ortisti viene consegnato un documento, denominato "Carta dell'orto", in cui, oltre a tutte le informazioni, le indicazioni e le generalità dell'ortista, è riportato il numero dell'orto affidato.

L'orto non è di proprietà esclusiva del singolo ortista né di alcun membro della famiglia del medesimo; non è cedibile sotto alcuna forma, è affidato a titolo provvisorio ed in qualsiasi momento, su comprovata necessità di pubblico interesse e su richiesta diretta dell'Amministrazione Comunale, il titolo può essere revocato.

Gli orti affidati devono essere coltivati direttamente dagli ortisti assegnatari, eventualmente insieme al coniuge/convivente o altro familiare o amico, in affidamento congiunto; in questo caso anche il co affidatario deve essere socio del concessionario. Su richiesta scritta al concessionario anche un altro familiare può contribuire alla conduzione dell'appezzamento, ma sempre ed esclusivamente con la presenza dell'affidatario stesso.

In caso di cambio di residenza in altro Comune, l'assegnatario decade immediatamente dall'assegnazione dell'orto affidato.

Articolo 6

Assicurazione

La concessione al soggetto gestore (concessionario), di cui all'articolo 2, comporta per lo stesso l'attivazione di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e incendio per una durata pari alla durata della concessione.

Il concessionario inoltre è tenuto ad attivare una polizza assicurativa a copertura dei singoli assegnatari che lavorano negli orti, nonché degli avventori negli orari stabiliti per l'apertura delle struttura al pubblico.

Il concessionario definisce, nell'ambito della quota annua associativa, di cui all'articolo 16, l'importo del costo dell'assicurazione individuale da porre a carico del singolo ortista. Tale importo può tener conto anche della presenza del coniuge/convivente o di altri familiari/o amici debitamente autorizzati alla conduzione dell'appezzamento secondo quanto stabilito dall'articolo 5.

Articolo 7

Principi di solidarietà

In caso di assenza per brevi periodi o per malattia, comunque per un periodo non superiore a 180 giorni, non frazionabili e non prorogabili, validi esclusivamente ed una sola volta nei tre anni di graduatoria, l'affidatario può indicare al concessionario un collaboratore temporaneo, anche non familiare, per la conduzione dell'orto nel rispetto di principi solidaristici. Trascorsi 180 giorni, salvo specifiche deroghe per casi particolari e documentati, sarà considerato rinunciatario se non riprende l'attività.

Articolo 8

Diritto dei familiari, congiunti e amici

È possibile, su richiesta, effettuare l'assegnazione congiunta dell'area ad orto ad entrambi i coniugi/conviventi, a un familiare o, ancora, a un amico dell'affidatario sempre nel rispetto del vigente regolamento, e a patto che gli stessi siano residenti nel Comune e già iscritti quali membri o soci del Concessionario.

In caso di decesso dell'affidatario è consentito al coniuge/convivente o al familiare/amico superstite, qualora non avesse fatto richiesta dell'assegnazione congiunta, chiedere l'affidamento dell'orto sempre alle condizioni di cui sopra, il tutto entro e non oltre 6 mesi dalla data di decesso dell'affidatario.

Articolo 9

Rinuncia

Coloro che intendono rinunciare all'orto dovranno darne comunicazione scritta al concessionario per consentire di procedere con un nuovo affidamento sulla base della graduatoria in vigore o con la pubblicazione di un nuovo bando in caso di graduatoria esaurita.

Il concessionario qualora constati che l'affidatario non coltiva il proprio orto per tre mesi consecutivi senza comprovati e/o evidenti motivi, che esulano dalle eventuali avverse condizioni meteorologiche, convoca l'assegnatario affinché si presenti entro 15 giorni dal ricevimento della convocazione e/o a fornire debite spiegazioni; in caso di mancata presentazione o di spiegazioni ritenute non sufficienti il concessionario provvede a disporre la revoca dell'assegnazione.

Articolo 10

Assemblea degli ortisti

L'assemblea degli ortisti è formata dagli affidatari degli orti; tutti gli ortisti possono partecipare all'assemblea con diritto di parola e di voto all'assemblea stessa; un'ortista, in caso di impossibilità alla partecipazione può delegare un altro ortista, che non può comunque rappresentare più di una delega.

I compiti dell'assemblea sono:

- approvare il programma annuale degli interventi di manutenzione ordinaria
- approvare la quota annuale di gestione a carico degli ortisti
- approvare il rendiconto delle attività predisposto dal concessionario.

L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno:

- entro il mese di novembre: per approvare, in sede di previsione, il programma delle attività per l'anno successivo;
- entro il mese di aprile: per approvare, in sede di consuntivo, il rendiconto dell'anno precedente.

Delle sedute dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettere al competente Ufficio comunale.

L'assemblea degli ortisti è convocata dal concessionario; la convocazione deve essere trasmessa anche al Comune concedente. Alle assemblee partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Amministrazione comunale. L'assemblea è convocata ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli ortisti.

Articolo 11

Attività del Concessionario

Il concessionario al fine di coordinare la gestione complessiva delle attività realizzate dagli ortisti, attua le seguenti attività:

- Redige e propone all'assemblea degli ortisti il programma di interventi per la manutenzione delle aree comuni (parcheggi, vialetti, aiuole, ingressi, accessi, piazzole, spazi comuni scoperti e coperti, sentieri, siepi, fossi, strutture, infrastrutture e attrezzature di servizio varie);
- Redige e propone all'assemblea il rendiconto delle attività svolte nell'anno precedente;
- definisce l'importo della quota annuale di gestione a carico di ogni ortista per le spese generali di funzionamento e per l'assicurazione individuale e lo propone all'assemblea degli ortisti, provvedendo alla riscossione delle quote concordate;
- Predisporre in collaborazione con il Comune, registra e consegna agli ortisti la "Carta dell'orto" nella quale, oltre a tutte le informazioni, le indicazioni e le generalità dell'ortista, è riportato il numero dell'orto affidato.
- Redige il calendario di interventi, decisi dall'assemblea, con specificati gli incarichi agli ortisti che, senza eccezione alcuna, sono tenuti a dare la loro collaborazione alla realizzazione del programma stabilito dall'assemblea;
- Provvede periodicamente, almeno ogni sei mesi, al censimento dei lotti liberi, comunicando le disponibilità al concessionario per il successivo affidamento seguendo l'ordine della graduatoria in vigore;
- Vigila sulla corretta gestione degli orti e degli spazi comuni;

- Regola l'uso dell' acqua, dell'energia elettrica, nonché lo smaltimento dei rifiuti secondo le indicazioni fornite dall' Amministrazione Comunale;
- definisce eventuali aspetti non previsti nel presente Regolamento, previa intesa con il Comune.

Articolo 12

Coltivazioni e Divieti

Tutti i tipi di coltivazione devono rimanere nei limiti dell'area affidata. La piantagione di alberi da frutto e di alto fusto in generale, nonché di vite o di altri arbusti le cui dimensioni a partire da terra, possono essere superiori a 2,00 metri di altezza, è consentita solo in aree comuni, precedentemente individuate dal concessionario, e comunque ubicate in modo da evitare possibili danni alle colture derivanti dal troppo ombreggiamento, caduta di frutti e di rami.

È vietato vendere i prodotti ricavati dall'orto, salvo indicazioni specifiche definite dal Concessionario e preliminarmente approvate dal Comune. È altresì vietato l'uso di pesticidi, antiparassitari e diserbanti o altri prodotti simili pericolosi per gli ortaggi e la salute delle persone. Sono assolutamente consigliate, le coltivazioni di specie erbacee, arbustive, arboree, da frutto, da fiore e da seme, autoctone o endemiche. Sono tassativamente vietate le coltivazioni di organismi geneticamente modificati (OGM) e di piante classificate come illegali.

Gli ortisti sono tenuti a tenere in ordine il proprio orto, pulito da erbacce e residui di coltivazioni, anche se temporaneamente non coltivato; gli ortisti devono altresì mantenere le fosse di scorrimento delle acque piovane pulite da qualsiasi genere di oggetti che ne possano ostacolare il regolare deflusso, da erbacce e dalla terra, anche in collaborazione con gli ortisti confinanti.

Gli orti devono essere sgombri da qualsiasi tipo di materiale, compreso bottiglie e buste di plastica; è assolutamente vietato erigere e/o posizionare costruzioni non autorizzate di capanni, contenitori di acqua piovana e simili, anche se di piccole dimensioni. Sono consentite solo piccole serre non più alte di 20/30 centimetri.

In caso di inadempienza delle suddette prescrizioni il concessionario può revocare l'affidamento all'ortista, così come può essere revocata l'assegnazione a coloro che non collaborano o addirittura intralciano la realizzazione del programma stabilito dall'assemblea.

La revoca potrà essere attuata dopo un avviso verbale e due avvisi di diffida scritti da parte del concessionario.

Articolo 13

Gestione dei rifiuti

Per la raccolta dei rifiuti il concessionario predispone adeguati contenitori, almeno uno ogni quattro orti, atti a raccogliere in maniera differenziata gli stessi e, in particolare, gli scarti ortivi che possono essere compostabili; qualsiasi altra procedura codificata di riciclo degli scarti vegetali dovrà essere concordata e successivamente autorizzata dall'assemblea, il tutto nell'ottica delle buone pratiche di smaltimento rifiuti.

Articolo 14

Uso dell' acqua

L' acqua è esclusivamente riservata per l'innaffiamento degli orti, salvo differenti indicazioni per l'acqua potabile. L'eliminazione degli sprechi di acqua è affidata al senso di responsabilità degli ortisti, oltre che all'attenta vigilanza del concessionario. Nei periodi di eventuale siccità l'innaffiatura dell'orto sarà consentita solo una volta ogni due giorni in orario 7.00 – 9.00 e 18.00 – 21.00.

Articolo 15

Orario di accesso

L' orario di accesso agli orti, sia per gli ortisti che per la cittadinanza, è stabilito dal concessionario in base alle stagioni e alla disponibilità dei soci volontari e dovrà essere rispettato da tutti, salvo diversa disposizione del Comune e/o del soggetto concessionario.

Articolo 16

Quota di gestione

Gli ortisti sono tenuti al pagamento annuale anticipato della quota di gestione comprensiva delle spese di acqua, luce, assicurazione e varie. La quota è stabilita ogni anno dall'assemblea degli ortisti su proposta del concessionario. La quota deve essere versata entro il termine fissato; sarà revocato l'affidamento a tutti coloro che non saranno in regola con i pagamenti delle quote annuali. Eventuali economie che dovessero risultare a consuntivo dell'anno di attività dovranno essere impiegate per il miglioramento e per la manutenzione delle aree e delle attrezzature comuni, nonché per il miglioramento ed il rafforzamento delle attività di socializzazione ed aggregazione tra gli affidatari.

Articolo 17

Attrezzature

Dopo l'uso, gli attrezzi agricoli ad uso manuale (zappe, vanghe, picconi, carriole e simili), devono essere puliti e rimessi negli appositi depositi. Eventuali attrezzi a motore e/o elettrici, facenti parte della dotazione comune decisa dal concessionario, devono essere utilizzati secondo le modalità decise dal medesimo.

Articolo 18

Parcheggi

Auto, moto, motorini, biciclette, mezzi a motore e/o elettrici, devono essere parcheggiati negli spazi consentiti e, a tal fine, previsti nel progetto dell'Amministrazione Comunale. Sono ammessi all'interno del complesso di orti, solo ed esclusivamente mezzi in uso a eventuali portatori di handicap (es. carrozzine elettriche).

Articolo 19

Accesso agli animali domestici o da compagnia

All'interno del Complesso di Orti è vietato far entrare cani senza guinzaglio (di lunghezza non superiore a 1,00 metro e non estendibile) e senza museruola. Il proprietario deve altresì evitare che il proprio animale da affezione provochi danni alle strutture comuni ed alle singole coltivazioni. Eventuali deiezioni dovranno essere raccolte e smaltite correttamente dai proprietari.

Articolo 20

Acquisti collettivi

Al fine di favorire gli ortisti per l'acquisto di materiale, attrezzi, semi, concimi e quant'altro necessario, nonché per velocizzare le tempistiche e la qualità del materiale e della strumentazione acquistata il concessionario può disporre acquisti collettivi.

Articolo 21

Manutenzioni

Le spese relative alla manutenzione straordinaria del Complesso di Orti sono a carico dell'Amministrazione Comunale, che si riserva di valutare volta per volta quale tipologia d'intervento eseguire, anche in base alle risorse economiche disponibili in bilancio. Il Concessionario presenta al Comune eventuali interventi di manutenzione straordinaria ritenuti indispensabili per la prosecuzione o l'ampliamento dell'attività.

Le spese relative alla manutenzione ordinaria del complesso di Orti (quali la manutenzione del verde, dei vialetti, dell'impianto di irrigazione, la pulizia dell'area e delle fossette di scolo, la sistemazione delle recinzioni di delimitazione perimetrale del complesso, i cancelli d'ingresso, le parti comuni coperte e scoperte, ecc..) sono obbligatorie e a carico del concessionario.

Articolo 22

Disposizioni integrative

Il concessionario, previa approvazione dell'Assemblea degli ortisti, propone disposizioni e comportamenti integrativi al presente Regolamento che comunque non possono essere in contrasto con lo stesso.

La proposta di modifica del Regolamento è trasmesso alla Amministrazione Comunale che, previa valutazione e verifica del rispetto degli obiettivi dell'iniziativa, la approva o la respinge con proprio atto. Il nuovo Regolamento, se approvato dal Comune, entra in vigore a partire dalla data dell'atto di approvazione del Comune.

Articolo 23

Controversie

È costituita una Commissione composta da un membro del Consiglio Direttivo del concessionario e da un rappresentante del Comune.

La Commissione ha il compito di esaminare e di decidere in merito ai comportamenti e alle controversie insorte nella gestione degli orti, nonché in merito al rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento.

Qualora si verificassero furti, atti di vandalismo, aggressioni, con minacce verbali o fisiche da parte di ortisti il concessionario previo accertamento e fatte salve le prerogative di Legge, provvede alla sospensione cautelare degli interessati, in attesa della decisione adottata dalla Commissione di cui al presente articolo.

Le decisioni adottate dalla Commissione sono inappellabili e sono trasmesse al concessionario ed al Comune per i conseguenti adempimenti.

Articolo 24

Sottoscrizione del Regolamento

Al momento dell'assegnazione del terreno gli ortisti sono tenuti a prendere visione del presente "Regolamento per l'assegnazione e l'uso degli orti" ed a sottoscriverlo per l'accettazione integrale di quanto in esso contenuto.